

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 03/11/2022

FATTO

Con riferimento a due contratti di cessione del quinto dello stipendio (il primo, n. 953, stipulato il 12 febbraio 2016 e anticipatamente estinto in corrispondenza della sessantacinquesima rata; il secondo, n. 958, stipulato nella medesima data e anch'esso anticipatamente estinto in corrispondenza della sessantacinquesima rata) il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di complessivi € 858,28 (€ 432,41 + € 424,87) per oneri e commissioni corrisposti e non maturati oltre spese difensive non quantificate. Chiede altresì, con riferimento a entrambi i contratti, il rimborso di 13 quote (una per il primo contratto, 12 per il secondo) indebitamente trattenute dall'intermediario.

L'intermediario dichiara di aver già provveduto a rimborsare in sede di conteggio estintivo, per entrambi i finanziamenti, anche le quote non maturate delle voci di costo per le quali non era previsto contrattualmente alcun rimborso; segnala l'infondatezza della richiesta di restituzione delle quote non godute basata sul criterio lineare, e la congruità dei rimborsi – calcolati secondo la c.d. “curva degli interessi” - riconosciuti al ricorrente; evidenzia che la richiesta di restituzione delle rate versate dopo la data di estinzione, peraltro priva di documentazione a supporto, risulta - per entrambi i finanziamenti - infondata.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) che prevede, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore al rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". In relazione al caso in esame rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione de "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". A tal proposito, si richiama il principio di diritto espresso dal Collegio il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/21 del 15/10/21: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Sulla scorta della documentazione versata in atti, questo Collegio ritiene di attribuire natura *up front* alla commissione di istruttoria. Le commissioni rete distributiva, secondo il piano annuale di rimborso allegato dal ricorrente, hanno invece duplice natura sia *upfront* sia *recurring*. In ogni caso, l'intermediario ha rimborsato non solo la componente *recurring* delle commissioni rete distributiva secondo il criterio contrattuale (198,34 euro per il contratto *953 e 200,63 euro per il contratto *958) ma anche la componente *up front*, secondo il criterio della curva degli interessi.

Non può essere accolta la domanda relativa alle quote insolute siccome del tutto sguarnita di prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI